

TI_GERICHTE 17.2016.177 vom 18. Januar 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-01-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2016.177_d20170118

FR: TI_GERICHTE 17.2016.177 du 18 janvier 2017

IT: TI_GERICHTE 17.2016.177 del 18 gennaio 2017

Regeste

Appello dell'imputato respinto. Condanna per rapina confermata. Commisurazione della pena

Erwägungen

E. 3

Giusta l'art. 139 cpv. 1 CPP, per l'accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l'esperienza (Bernasconi e altri, in Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 139 n. 1, pag. 297 e ad art. 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a edizione, Zurigo/San Gallo 2013, ad art. 10, n. 5, pag. 22; Hofer, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e seg.) che, giusta l'art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente secondo il convincimento che trae dall'intero procedimento (Bernasconi e altri, in op. cit., ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 22; Verniory, in Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2a edizione, 2006, n. 744 ad § 100, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, n. 22 ad § 39 et n. 4 ad § 62; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c.bb; STF 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010; STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010; STF 6B_936/2010 del 28 giugno 2011).

E. 3.1

Contro questa decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.

E. 3.2

La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l'originale del presente dispositivo. 4. Intimazione a: 5. Comunicazione a: - Corte delle assise criminali, 6901 Lugano - Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona - Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano - Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, 6501 Bellinzona - Direzione del carcere penale La Stampa, 6901 Lugano - Etablissements de la plaine, Ch. des Pâquerets 3, 1350 Orbe P_GLOSS_TERZI Per la Corte di appello e di revisione penale La presidente La segretaria Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre

decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

E. 4

In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (Rep. 1990 pag. 353 con richiami, 1980 pag. 405 consid. 4b) che, per consolidata dottrina e giurisprudenza, sono circostanze di fatto certe da cui si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro valutazione d'insieme, una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., § 59 n. 12 a 15 con richiami; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 ss; Rep. 1980, 192, consid. 3; Rep. 1980, 147, consid. 4). In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque, fondare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l'esistenza dei fatti ritenuti nell'atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 6P.37/2003 del 7 maggio 2003 consid. 2.2).

E. 5

mesi di reclusione;

3) Sentenza 08.08.2008 del Tribunale distrettuale della Provincia di Kaisiadorys:

- lesioni semplici, codice penale lituano art. 140, fatti del 28.07.2008 avvenuti in carcere

Condanna alla pena di 6 mesi di reclusione parzialmente aggiuntiva alla pena inflitta con sentenza 12.06.2008 del 1° Tribunale distrettuale della città di Vilnius con conseguente pena complessiva di 2 anni e 10 mesi di reclusione;

4) Sentenza 10.12.2008 del 2° Tribunale distrettuale della città di Vilnius e sentenza 02.03.2009 del Tribunale della contea di Vilnius:

- infrazione alle norme della circolazione, codice penale lituano art. 181, fatti del 24.06.2007

- omissione di soccorso, codice penale lituano art. 144, fatti del 24.06.2007

Condanna alla pena di 4 anni e 6 mesi aggiuntiva alla pena inflitta con sentenza 12.06.2008 del 1° Tribunale distrettuale della città di Vilnius con conseguente pena complessiva di 5 anni e 6 mesi

5) Sentenza 27.01.2010 del Tribunale distrettuale della provincia di Vilkauskis:

- resistenza a pubblico ufficiale, codice penale lituano art. 286, fatti del 11.01.2010 avvenuti in carcere

Condanna alla pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione parzialmente aggiuntiva alla pena inflitta con sentenza 02.03.2009 del Tribunale della contea di Vilnius con conseguente pena complessiva di 7 anni

la dinamica della rapina

-una prima persona (■il piccolo■) entrava in negozio, subito seguita da una seconda persona (■il grasso■) e, dopo qualche istante, da altre due mascherate e non riconoscibili (AP 1 e _____);

-la gerente, PC 2, dopo aver fatto una telefonata (al meccanico orologiaio, come da lei riferito, chiedendogli di venire in negozio poiché si era insospettata) veniva raggiunta dal ■grasso■ che la afferrava, la buttava a terra e la tratteneva per il collo, puntandole una pistola (poi risultata essere finta);

-il ■piccolo■ andava, quindi, nell'ufficio a fianco del bancone per accertarsi che non vi fossero altre persone presenti e nel tentativo - non riuscito - di prelevare la cassetta della videosorveglianza (come spiegato da AP 1);

-nel frattempo, AP 1 e _____ rompevano la vetrina degli orologi marca Vacheron Constantin con un piede di porco, arraffavano gli orologi e li mettevano in un sacchetto che avevano portato con loro;

-il ■piccolo■ si dirigeva verso la gerente - che si trovava a terra - e le spruzzava lo spray al pepe al volto. Prima di uscire, spruzzava lo spray ancora un paio di volte all'interno del negozio;

-quasi contemporaneamente uscivano dal negozio anche AP 1 e _____ mentre ■il grasso■ - che si era occupato di neutralizzare la gerente - usciva per ultimo.

ammissioni e riscontri oggettivi

fatti contestati (da accertare)

movente del viaggio

commisurazione della pena

-il dispendio orario complessivo esposto di 4 ore e 50 minuti per le trasferte presso il Ministero pubblico, per i colloqui (telefonici e non) con il PP e per le email al PP poiché riferite non a questo procedimento penale ma a quello tuttora pendente presso il MP;

- il dispendio orario esposto di un'ora per lo studio incarto del 07.09.2016 poiché riferito al procedimento penale tuttora pendente presso il MP;

visti gli art. 10, 76 e segg., 80 e segg., 84, 115, 118, 135, 139, 267, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. e 429CPP;

per avere, a Chiasso, il 15 dicembre 2014, in correità con _____ e altre quattro persone non identificate (denominate ■il grasso■, ■il piccolo■, ■_____■ e ■_____■), commesso un furto in danno dell'PC 1 minacciando la titolare PC 2 con una pistola finta e usando violenza contro di lei, segnatamente obbligandola a sdraiarsi e bloccandola a terra, mettendole una mano sulla bocca per impedirle di urlare e spruzzandole dello spray al pepe in viso, sottraendo sette orologi di marca Vacheron Constantin per un valore complessivo denunciato di fr. 97'075.95

- onorario fr. 3'180.-

- spese fr. 222.-- IVA fr. 273.-

Totale fr. 3'675.-

e posta a carico dello Stato.

- Corte delle assise criminali, 6901 Lugano

-Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione,
6501 Bellinzona

- Direzione del carcere penale La Stampa, 6901 Lugano

- Etablissements de la plaine, Ch. des Pâquerets 3, 1350 Orbe

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente

La segretaria

E. 6

Riguardo alla vita di AP 1, si richiama - in applicazione dell'art. 82 cpv. 4 CPP - quanto esposto ai considerandi n. 1.1 e 1.2 della sentenza impugnata che qui si riproduce: 1.1. AP 1, cittadino lituano nato il 29 ottobre 1989, in merito alla sua vita ha riferito: “sono nato a _____ e sono cresciuto a _____. Mia mamma lavora al mercato in qualità di venditrice di borse italiane mentre mio papà lavora nell'edilizia. Fino a quando sono stato carcerato, mia madre faceva la casalinga. Non so dire se dopo il 06.11.2007 lei abbia lavorato. A D del PP rispondo che quando ero in carcere vedevo i miei genitori, ma non parlavamo di tutto. Mio padre ha sempre lavorato nell'edilizia. Ho una sorella minore e lei vive con mia madre e ad oggi so che studia. Lei ha oggi 14 anni. Io ho frequentato 10 anni di scuola obbligatoria e poi ho frequentato due anni di liceo con indirizzo generico per ottenere un diploma che mi permettesse di intraprendere studi superiori. Per essere preciso, io gli ultimi due anni di scuola li ho frequentati all'interno del carcere minorile ed è qui che ho conseguito questo diploma. Sempre in carcere ho anche frequentato corsi di informatica e mi hanno rilasciato dei certificati di frequenza. È vero che dall'età di 9 anni io frequentavo la scuola sportiva e giocavo a calcio con l'intenzione di diventare professionista ma sono poi stato incarcerato. È mia intenzione quando verrò scarcerato attivarmi per diventare allenatore di calcio. A D del PP rispondo che gli anni di carcere non mi sono serviti molto e sicuramente ho conosciuto le persone sbagliate come _____. Oggi ho capito che ho perso tanti anni in prigione e non voglio trascorrere la mia vita in carcere.” (VI PP 22.02.2016 ore 14.00 pag. 3; dichiarazioni confermate in aula: VI imputato pag. 1, all. 2 al V. DIB.) Durante l'inchiesta indicava inoltre di essersi “sposato e nel frattempo divorziato in Lituania ma non ho figli e quindi non devo pagare alcun alimento” (VI PP 09.09.2015 pag. 3). In occasione del verbale del 22 febbraio 2016 (ore 14.00) dichiarava ancora che “dopo i fatti di questo procedimento confermo che per due mesi ho lavorato a Londra per due mesi come scafalista. Dopo di che sono tornato a casa in Lituania per tornare successivamente a Londra e tentare di trovare un lavoro. Ho quindi lavorato in un albergo e meglio presso l'Hilton di Londra e poi mi sono licenziato perché il lavoro non mi piaceva e sono quindi stato arrestato” (VI PP 22.02.2016 ore 14.00 pag. 4). 1.2. In merito alla sua situazione finanziaria, durante l'inchiesta l'imputato precisava di vivere “grazie ai soldi che mi davano mensilmente i miei genitori. Loro non mi davano un importo fisso. Quando avevo bisogno di soldi loro me li davano. A D del PP rispondo che mio papà grazie al suo lavoro in Norvegia guadagna bene e quindi mi dava lui i soldi. A D del PP rispondo che io non pensavo di essere arrestato e quindi non ho pensato che dovevo ricordarmi di quanto e quando mi davano i miei genitori ogni mese. Quando avevo bisogno dei soldi li chiedevo e loro me li davano. Io non ho mai dovuto rubare per mantenermi” (VI PP 09.09.2015 pag. 3).

Al dibattimento d'appello, AP 1 ha raccontato che, una volta uscito dal carcere (il 6 novembre 2014), si è iscritto a un ufficio di collocamento ed ha vissuto con i genitori in Lituania. Dopo i fatti del 15 dicembre 2016 a Chiasso, egli è tornato in Lituania. Nel gennaio 2016 si è trasferito in Inghilterra, dove ha lavorato per due mesi in una fabbrica come magazziniere, per poi tornare in Lituania. Ha fatto nuovamente ritorno a Londra e ha lavorato, per un mese, in un albergo. Lasciato il lavoro perché non gli piaceva, è rimasto in Inghilterra per cercarne un altro, ma è stato arrestato. AP 1 conosce 5 lingue: il lituano, il russo, l'inglese, il francese e l'italiano (verbale del dibattimento 12 gennaio 2017, pagg. 2 e 3). precedenti penali

E. 7

Dalle sentenze estere acquisite agli atti e tradotte in italiano (AI 94) risultano, a carico di AP 1, le seguenti condanne: 1) Sentenza 10.04.2006 del 2° Tribunale distrettuale della città di Vilnius: - rapina, codice penale lituano art. 180, fatti del 13.07.2005 Condanna alla pena di 6 mesi di reclusione sospesa per 2 anni e adozione di un provvedimento educativo consistente nell'imposizione dell'obbligo di rimanere a casa dalle ore 21:00 alle ore 6:00 e di continuare gli studi; 2) Sentenza 12.06.2008 del 1° Tribunale distrettuale della città di Vilnius: - rapina, codice penale lituano art. 180, fatti del 16.08.2007 - lesioni gravi, codice penale lituano, art. 135, fatti del 14.09.2007 - lesioni semplici, codice penale lituano, art. 140, fatti del 31.10.2007 Condanna alla pena di 3 anni e 3 mesi di reclusione parzialmente aggiuntiva alla pena inflitta con sentenza 26.04.2007 dal 2° Tribunale distrettuale della città di Vilnius (non acquisita agli atti) con conseguente pena complessiva di 3 anni e 5 mesi di reclusione; 3) Sentenza 08.08.2008 del Tribunale distrettuale della Provincia di Kaisiadorys : - lesioni semplici, codice penale lituano art. 140, fatti del 28.07.2008 avvenuti in carcere Condanna alla pena di 6 mesi di reclusione parzialmente aggiuntiva alla pena inflitta con sentenza 12.06.2008 del 1° Tribunale distrettuale della città di Vilnius con conseguente pena complessiva di 2 anni e 10 mesi di reclusione; 4) Sentenza 10.12.2008 del 2° Tribunale distrettuale della città di Vilnius e sentenza 02.03.2009 del Tribunale della contea di Vilnius : - infrazione alle norme della circolazione, codice penale lituano art. 181, fatti del 24.06.2007 - omissione di soccorso, codice penale lituano art. 144, fatti del 24.06.2007 Condanna alla pena di 4 anni e 6 mesi aggiuntiva alla pena inflitta con sentenza 12.06.2008 del 1° Tribunale distrettuale della città di Vilnius con conseguente pena complessiva di 5 anni e 6 mesi 5) Sentenza 27.01.2010 del Tribunale distrettuale della provincia di Vilkauskis: - resistenza a pubblico ufficiale, codice penale lituano art. 286, fatti del 11.01.2010 avvenuti in carcere Condanna alla pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione parzialmente aggiuntiva alla pena inflitta con sentenza 02.03.2009 del Tribunale della contea di Vilnius con conseguente pena complessiva di 7 anni

E. 7.1

Non risultano iscrizioni a casellario giudiziale in Svizzera (AI 37.1), in Germania (AI 61) e in Inghilterra (AI 43). circostanze dell'arresto

E. 8

Le circostanze che hanno portato all'arresto sono ben descritte nella sentenza impugnata ai considerandi da 3.1 a 3.13 ai quali si rimanda. svolgimento dei fatti (rimasto incontestato) la dinamica della rapina

E. 9

Il 15 dicembre 2014, alle ore 10:24, veniva commessa una rapina ai danni PC 1 a Chiasso. Il filmato della videosorveglianza del negozio mostra che i rapinatori erano quattro, due dei quali sono stati - in seguito - identificati in AP 1 e _____, mentre gli altri due sono rimasti ignoti - di loro si conosce soltanto il soprannome: “ il piccolo ” per l’uno, “il grasso” per l’altro. Sempre il filmato della videosorveglianza permette di ricostruire la dinamica dei fatti che, in estrema sintesi, è la seguente: - una prima persona (“il piccolo”) entrava in negozio, subito seguita da una seconda persona (“il grasso”) e, dopo qualche istante, da altre due mascherate e non riconoscibili (AP 1 e _____); - la gerente, PC 2, dopo aver fatto una telefonata (al meccanico orologiaio, come da lei riferito, chiedendogli di venire in negozio poiché si era insospettita) veniva raggiunta dal “grasso” che la afferrava, la buttava a terra e la tratteneva per il collo, puntandole una pistola (poi risultata essere finta); - il “piccolo” andava, quindi, nell’ufficio a fianco del bancone per accertarsi che non vi fossero altre persone presenti e nel tentativo - non riuscito - di prelevare la cassetta della videosorveglianza (come spiegato da AP 1); - nel frattempo, AP 1 e _____ rompevano la vetrina degli orologi marca Vacheron Constantin con un piede di porco, arraffavano gli orologi e li mettevano in un sacchetto che avevano portato con loro; - il “piccolo” si dirigeva verso la gerente - che si trovava a terra - e le spruzzava lo spray al pepe al volto. Prima di uscire, spruzzava lo spray ancora un paio di volte all’interno del negozio; - quasi contemporaneamente uscivano dal negozio anche AP 1 e _____ mentre “ il grasso” - che si era occupato di neutralizzare la gerente - usciva per ultimo. la fuga

E. 10

Dagli altri filmati della videosorveglianza acquisiti agli atti e dagli accertamenti che ne sono derivati emerge che - una volta usciti dal negozio - AP 1 e _____ si davano alla fuga in direzione di un parcheggio, raggiunto il quale consegnavano la merce sottratta (consistente in sette orologi di marca Vacheron Constantin per un importo di complessivi fr. 97'075.95) ad un altro correo, di nome _____ (altri dati non noti), che era lì ad attenderli. Si dirigevano poi - in sella alle biciclette che erano state in precedenza appositamente predisposte per la fuga e lasciate nel parcheggio - verso una baracca abbandonata (precedentemente individuata) dove lasciavano gli indumenti e gli oggetti utilizzati per la rapina. Proseguivano, in seguito, la loro fuga - sempre in sella alle biciclette - raggiungendo il territorio di Vacallo. Qui abbandonavano le biciclette per poi proseguire a piedi in direzione della stazione ferroviaria di Balerna. Sul tragitto venivano fermati dalla polizia e successivamente rilasciati (non sussistendo, a quel momento, elementi per collegarli alla rapina). “ Il piccolo ” e “ il grasso ”, usciti dal negozio, si davano anche loro alla fuga per poi abbandonare, nei cespugli, la pistola finta e lo spray al pepe. “ Il piccolo ” faceva subito perdere le proprie tracce, mentre “ il grasso ” - in sella a una bicicletta - raggiungeva la baracca citata e, lasciandovi degli oggetti, faceva anch’egli perdere le proprie tracce. ammissioni e riscontri oggettivi

E. 11

Sebbene inizialmente non sia stato per nulla collaborativo (VI PG 09.09.2015, AI 97, all. 1; VI PP 09.09.2015, AI 40), AP 1 ha, per finire, ammesso la sua partecipazione alla rapina del 15 dicembre 2014 ai danni PC 1 a Chiasso.

E. 12

Come già rilevato dai primi giudici, oltre alle dichiarazioni dell'imputato, diversi elementi oggettivi concorrono, del resto, a comprovare la sua partecipazione alla rapina, segnatamente: - le immagini della videosorveglianza acquisite agli atti che lo riprendono pochi minuti dopo la commissione della rapina a Chiasso, prima in bicicletta insieme a _____, poi a piedi mentre con lui si allontana dal luogo della rapina; - i riscontri del suo DNA sugli oggetti rinvenuti sul luogo della rapina, rispettivamente sul materiale ritrovato all'interno della baracca nella quale i rapinatori hanno lasciato gli oggetti e gli indumenti usati per perpetrare il colpo; - il suo fermo, poco dopo la rapina, mentre con _____ si dirige a piedi in direzione di Balerna (che lo colloca, quindi, nelle vicinanze del luogo in cui è stata commessa la rapina poco dopo la sua commissione); - le dichiarazioni del correo _____ - nel frattempo fermato e arrestato in Norvegia a seguito di mandato di cattura ed estradato in Svizzera il 14 luglio 2016 - il quale ha confermato che AP 1 ha preso parte alla rapina messa a segno a Chiasso (VI PP 15.07.2016, AI 117 inc. MP 2016.229). antefatti alla rapina

E. 13

Dall'inchiesta è emerso che, a inizio dicembre 2014, AP 1 e _____ - che si erano conosciuti in carcere, in Lituania - partivano da _____ (in Lituania) insieme a _____ (che guidava l'auto), al "piccolo" e al "grasso" e, con loro, raggiungevano Milano. Una volta a Milano, incontravano un altro cittadino lituano di nome _____ - conoscente di _____ - il quale spiegava loro i dettagli del colpo che sarebbe stato perpetrato in Svizzera ai danni di un'orologeria e la ripartizione e l'attribuzione dei ruoli. A AP 1 e a _____ veniva promessa una ricompensa di 2'000.- euro. Il

E. 15

AP 1 ha anche sostenuto di essersi inizialmente rifiutato di fare "il colpo" e di averlo, poi, commesso soltanto perché ha avuto paura delle ritorsioni da parte "dell'organizzazione" che lui aveva capito esserci dietro a Romas e che era composta da persone "più in alto di lui" (VI PP 17.09.2015, pag. 3; verb. dib. d'appello 12 gennaio 2017, pag. 3). In sostanza, l'imputato ha sostenuto di aver commesso la rapina perché "costretto fisicamente e psicologicamente" (dichiarazione d'appello 26 settembre 2016). AP 1 ha, in particolare, raccontato che il suo rifiuto di effettuare il colpo sarebbe avvenuto qualche giorno prima del 15 dicembre 2014 (l'11 o il 12 dicembre, cfr. verb. dib. d'appello 12 gennaio 2017, pag. 3), quando - raggiunta Chiasso col treno il mattino presto, tutti presenti - _____ avrebbe mostrato loro il parcheggio dove si trovavano le biciclette predisposte per la fuga, il percorso per raggiungere la stazione ferroviaria di Balerna dopo aver messo a segno il colpo e il luogo dove si trovava il negozio. A lui e a _____ il luogo non sarebbe "piaciuto" e avrebbero entrambi avuto paura: _____ perché quello "era un posto da cui era difficile scappare", lui "perché era la prima volta che stavo per commettere un reato di questo tipo e meglio un furto". _____ avrebbe anche rilevato che non c'era nemmeno un posto per lasciare gli indumenti. AP 1 avrebbe, quindi, chiesto a _____ se non si poteva fare il colpo di notte, per "evitare la gente, sia quella presente per la città che quella in negozio" e _____ gli avrebbe risposto negativamente, perché di notte gli orologi venivano tolti dalla vetrina. Lui e _____ avrebbero, pertanto, detto a _____ che loro non intendevano fare il colpo - previsto per quello stesso giorno - e a quel punto _____ diceva loro che in quel caso ci sarebbero state delle ritorsioni nei loro confronti da parte "dell'organizzazione": "quando abbiamo detto a _____ che non avremmo compiuto il colpo, lui ci disse che ci sarebbero stati grossi problemi per noi. Noi a

_____ avevamo detto che saremmo tornati in Italia e Romas ci disse una cosa del tipo 'vedrete cosa succederà in Italia visto che non volete più fare il colpo' e questo in ragione di ciò che avrebbe deciso l'organizzazione. Insomma mi sono sentito minacciato. Io e _____ pensavamo di commettere un semplice furto e quindi pensavamo che sarebbe stato altrettanto semplice dire di no e invece dopo quello che ci aveva detto _____ abbiamo avuto paura (...) Il giorno del sopralluogo mi sono rifiutato di fare il colpo. Mi sono rifiutato anche se _____ mi aveva detto qualcosa del tipo 'o fai il colpo, oppure ci sarebbero state conseguenze a Milano da parte dell'organizzazione nei tuoi confronti'. Malgrado questo mi sono rifiutato di fare il colpo e non ho avuto paura di tornare a Milano perché ho pensato che avrei potuto parlare con queste persone dell'organizzazione e trovare una soluzione" (VI PP 17.09.2015, pagg. 7-8). Ritornati a Milano, la sera stessa _____ li avrebbe portati da una "persona sportiva, ben vestita, robusta, lituana" alla quale l'imputato avrebbe detto che si sarebbe rifiutato di "commettere la rapina con le persone dentro al negozio" e gli avrebbe proposto di fare il colpo di notte. Al che la persona avrebbe prospettato loro ritorsioni e conseguenze negative, in particolare: "questa persona ha iniziato a gridare dicendo che erano stati spesi tanti soldi per l'organizzazione del colpo e che non avremmo potuto semplicemente rifiutarci e andarcene senza conseguenze. Ci disse che nessuno ci avrebbe riportato in Lituania. Ci ha detto che c'erano state persone come noi che ad un certo punto non volevano più fare il colpo ma che, dopo averli picchiati, avevano cambiato idea e deciso di commettere il colpo. Inoltre, ci disse che se non avessimo fatto il colpo saremmo stati debitori nei confronti dell'organizzazione per i soldi spesi per i preparativi del colpo e meglio 10'000 della valuta lituana che corrispondono a circa euro 3'000: aveva anche detto che c'erano stati dei controlli per molto tempo nei pressi della gioielleria e questo per vedere le abitudini dei proprietari, oltre ad altre spese quali la benzina". (VI PP 17.09.2015, pag. 8). Nonostante questo, l'imputato racconta che lui e _____ si sarebbero comunque rifiutati di fare il colpo, con il che la persona in questione avrebbe detto loro che se non avessero trovato i soldi, "quelli dell'organizzazione ci avrebbero trovati in Lituania e comunque saremmo stati picchiati in Italia" (VI PP 17.09.2015, pag. 8). Nemmeno questo avrebbe indotto l'imputato - e _____ - ad accettare di fare il colpo, tanto che entrambi avrebbero ribadito il loro rifiuto alla persona in questione. Richiesto dall'interrogante di spiegare cosa, in definitiva, aveva fatto cambiare loro idea, AP 1 rispondeva che: "fu l'insieme delle cose e meglio il fatto di non avere soldi per tornare a casa, il fatto che potessimo essere picchiati a Milano ed il fatto che saremmo stati loro debitori in Lituania" (VI PP 17.09.2015, pag. 8). Al dibattimento d'appello AP 1 ha ribadito - in sostanza - quanto già dichiarato, raccontando che la sua intenzione era quella di fare un furto e che soltanto perché minacciato aveva, poi, commesso una rapina, visto che lui e _____ non avevano avuto altra scelta (verbale del dibattimento 12 gennaio 2017, pag. 4). a. A destituire di ogni credibilità la versione dell'imputato secondo cui avrebbe commesso la rapina poiché "costretto" per paura di ritorsioni nei suoi confronti da parte "dell'organizzazione", concorrono - oltre, come visto, al suo atteggiamento processuale generale - diversi elementi oggettivi puntuali. a.l. _____ rendeva inizialmente (VI PP 15.07.2016, pagg. 1-6, AI 117 inc. MP 2016.229) delle dichiarazioni spontanee sui fatti e affermava di essersi inizialmente rifiutato di fare il colpo a Milano (e non a Chiasso, come preteso da AP 1), di essersi recato a Chiasso solo il 15 dicembre 2014 per commettere la rapina (e non due volte, come asserito dall'imputato) e di avere ricevuto pressioni per commettere il colpo solo dal "datore di lavoro" (che in seguito identificava in _____) e non anche da un'altra persona ("sportiva ben vestita, robusta e lituana",

come invece riferito da AP 1). Il suo racconto mostrava - quindi - delle evidenti incongruenze rispetto a quello dell'imputato. _____, in particolare, riferiva di essere partito dalla Lituania agli inizi di dicembre 2014 perché un suo conoscente di nome "Dainus" (mai menzionato da AP 1) gli avrebbe proposto un lavoro nell'edilizia a Milano (e non in Svizzera, come - in un primo tempo - aveva riferito AP 1). _____, sapendo che anche l'imputato era appena uscito dal carcere e aveva bisogno di lavorare, avrebbe proposto anche a lui di seguirlo. Una volta giunti a Milano unitamente ad altre tre persone - tale "_____" ed altre due denominate "il piccolo" e "il grasso" - che lui non conosceva, avrebbe ripetutamente chiesto a _____ quando avrebbero iniziato a lavorare. Quest'ultimo avrebbe, quindi, presentato loro "il datore di lavoro" (che in seguito _____ identificava in _____), il quale: "ci ha detto subito che non ci sarebbe stato un lavoro per noi ma c'era un'altra variante. Noi abbiamo chiesto quale variante e lui ha risposto 'dovrete rompere le vetrine', nel senso che avremmo dovuto rubare. Io e il mio amico (ndr. _____) ci siamo subito rifiutati. Lui ha insistito, minacciandoci, dicendoci che se ci fossimo rifiutati saremmo tornati scalzi in Lituania, ci avrebbero buttato fuori dall'albergo e tornati in Lituania a piedi. Ha aggiunto anche che in Lituania non sarebbe finita perché ci avrebbero cercato. Siamo tornati in albergo. Ci siamo chiesti cosa fare. Per una settimana il datore di lavoro continuava a tediarcì, dicendo che avremmo dovuto rompere vetrine. Un giorno ci siamo rassegnati e abbiamo detto che avremmo fatto il colpo" (_____, VI PP 15.07.2015, pag. 4, AI 117 inc. MP 2016.229). Solo quando l'interrogante gli contestava le dichiarazioni di AP 1 secondo cui si sarebbero rifiutati di fare il colpo a Chiasso, obbligando tutti a rinunciare, _____ ritrattava la sua versione: "è vero quello che dice AP 1" (VI PP 15.07.2016, pag. 8, AI 117 inc. MP 2016.229). Chiesto di spiegare perché non lo avesse detto prima, si rifiutava di rispondere (VI PP 15.07.2016, pag. 9, AI 117, inc. MP 2016.229). Nei suoi verbali successivi, _____ tentava di allineare la propria versione a quella di AP 1, facendo - nella sostanza - un racconto sulla falsa riga di quello del correo in merito ai due viaggi a Chiasso, al rifiuto di fare il colpo in occasione del primo viaggio a Chiasso e alle minacce subite sia da _____ che da un'altra persona (VI PP 18.08.2016, AI 133 inc. MP 2016.229). Le sue nuove dichiarazioni sono, tuttavia, manifestamente a rimorchio di quelle del correo - delle quali, nel frattempo, aveva avuto conoscenza - e non possono essere credute. Del resto, con riferimento ad alcuni aspetti sui quali ancora non aveva saputo dagli inquirenti, quale fosse in dettaglio la posizione di AP 1, _____ si scostava dal racconto del correo. Ad esempio quando affermava di avere accettato di commettere la rapina subito dopo aver parlato con "l'altra persona" (VI PP 18.08.2016, pag. 5, AI 133 inc. MP 2016.229), mentre AP 1 asseriva che, anche dopo aver parlato con questa persona, lui e _____ si rifiutavano ancora di commettere la rapina (VI PP 17.09.2015, pag. 8). Oppure ancora quando affermava che la prima volta, a Chiasso, sarebbero rimasti solo per poco tempo "perché abbiamo rifiutato subito di fare la rapina" e che non gli erano stati spiegati tutti i dettagli (VI PG 19.07.2016, pagg. 4-5, AI 126 inc. MP 2016.229), mentre AP 1 asseriva che si sarebbero comunque fermati diverse ore e che avrebbero ricevuto tutti i dettagli, tanto che la seconda volta a Chiasso, avrebbero atteso tre ore - senza far niente - l'apertura del negozio. Le evidenti incongruenze tra le dichiarazioni rese dai due correi e il tentativo continuo di _____ di "aggiustare" la sua versione su quella di AP 1, concorrono a destituire di credibilità la tesi del "rifiuto di commettere la rapina". a.2. Questa Corte non ha creduto a AP 1 anche perché non è assolutamente verosimile che tutti i partecipanti alla rapina abbiano semplicemente tollerato (senza in concreto batter ciglio): - dapprima il fatto

di dover ritornare a Milano - a causa dell'imputato e di _____ - senza aver fatto il colpo, attirando inutilmente l'attenzione sui loro spostamenti; - in seguito la loro indecisione (addirittura di alcuni giorni) se commettere o no la rapina, ciò che avrebbe comportato non soltanto un inutile aggravio delle spese di soggiorno e un'altrettanto inutile perdita di tempo, ma soprattutto un rischio maggiore di attirare l'attenzione con una permanenza prolungata. In proposito va rilevato che la rapina è stata pianificata minuziosamente ed eseguita senza la benché minima incertezza, ciò che fa ritenere che le persone che l'hanno pianificata ed eseguita siano dei "professionisti" e che, proprio per questo, non avrebbero certo tollerato né indecisioni né un'inutile dilatazione dei tempi. Del resto è lo stesso AP 1 a sostenere che dietro al colpo di Chiasso vi era addirittura un'organizzazione dedita alla commissione di rapine e operante in diverse nazioni. a.3. Anche volendo dar credito all'imputato sull'insistenza manifestata "dall'organizzazione" per commettere il colpo, sta di fatto che, quando egli riferisce delle discussioni (prima con _____ e poi con la persona "sportiva, ben vestita, robusta e lituana"), il suo atteggiamento non è certo quello di una persona spaventata, ma semmai di qualcuno che discute alla pari con i suoi interlocutori e - a dispetto di quanto sostiene - per nulla impaurito. La sua discussione con _____ (cfr. consid. 15) - quand'anche fosse avvenuta - è un botta e risposta indicativo, semmai, di un rapporto paritario piuttosto che di sudditanza, come emerge peraltro anche dal fatto che lui stesso ammette di non aver avuto paura di tornare a Milano (anche dopo la discussione con _____) "perché ho pensato che avrei potuto parlare con queste persone dell'organizzazione e trovare una soluzione" (VI PP 17.09.2015, pag. 8). Del resto, nemmeno quanto raccontato loro dall'altra persona avrebbe indotto lui e _____ ad accettare di fare il colpo: entrambi si sarebbero ancora rifiutati, prendendosi dell'altro tempo per decidere. Un atteggiamento, il loro, che contrasta manifestamente con la paura che AP 1 pretende di avere avuto e con le minacce che pretende di aver subito. Se - come da lui asserito - le minacce fossero state serie e concrete, lui e _____ non avrebbero certamente tirato la cosa per le lunghe con discussioni varie, ma avrebbero accettato "obtorto collo", subito, di commettere la rapina. A rendere ancor più inconsistente la versione dell'imputato, vi è pure il fatto che egli - poco dopo aver raccontato delle asserite minacce da parte di _____ e dell'altra persona - riferiva che: "_____ ci ha quindi collocati in un'altra struttura, in un altro albergo perché erano finiti i soldi per la sistemazione precedente. L'appartamento non si trovava distante dal primo e anch'esso era equipaggiato di cucina. _____ ci disse che avremmo dovuto aspettare qualche giorno prima di commettere il colpo" (VI PP 17.09.2015, pag. 9). Sennonché nulla nel racconto dell'imputato lascia trasparire un fare minaccioso da parte di _____, o perlomeno spazientito a causa delle lungaggini e delle loro conseguenze. Per tacere del fatto che se erano finiti i soldi per la precedente sistemazione, evidentemente non c'erano nemmeno per quella nuova. a.4. La versione di AP 1 non regge nemmeno dal profilo temporale. Se, come da lui preteso, in occasione del primo viaggio a Chiasso - terminato con il loro rifiuto a commettere il colpo e col ritorno di tutti a Milano - _____ e _____ avevano già mostrato loro il negozio, il parcheggio, la via di fuga e, in genere, tutti i dettagli della rapina, non ha alcun senso (ed avrebbe anzi attirato inutilmente l'attenzione) che il 15 dicembre 2014 tutti i partecipanti si recavano a Milano verso le 5 del mattino, per poi attendere circa tre ore a Chiasso l'apertura della gioielleria. Appare ben più verosimile che la decisione di partire il mattino presto in direzione di Chiasso sia da ricondurre al fatto che quella era la prima volta che andavano a Chiasso e che solo in quell'occasione avrebbero ricevuto gli ulteriori dettagli per l'esecuzione del colpo.

Del resto, l'imputato non ha saputo spiegare in modo convincente e credibile come avrebbero trascorso - il 15 dicembre 2014 - le quasi tre ore dall'arrivo col treno a Chiasso alla rapina: " da quando siamo arrivati a Chiasso il 15.12.2014 a quando siamo entrati nella orologeria io e _____ abbiamo atteso senza fare niente. Abbiamo atteso due ore circa in un posto lontano dalla gioielleria dieci minuti a piedi, ci siamo poi incamminati verso la gioielleria e ci siamo seduti sulla scala per circa 10 minuti prima di entrare" (VI PP 23.12.2015, pag. 3). La tesi è inverosimile, poiché l'imputato e i suoi correi non sono certo degli sprovveduti - come dimostra la professionalità con cui la rapina è stata pianificata ed eseguita - e non avrebbero certo inutilmente attirato l'attenzione stando qualche ora, senza far niente, a Chiasso, per giunta non lontano dal negozio. consapevolezza del piano e ruolo 16. AP 1 contesta, poi, di aver condiviso l'intero piano della rapina, in particolare contesta di aver saputo che cosa avrebbero dovuto fare gli altri e - segnatamente - di aver saputo che la gerente del negozio sarebbe stata neutralizzata con la violenza. Egli non può essere creduto. a. Lo stesso imputato ha affermato che il ruolo di _____ era proprio quello di "accogliere e istruire" le persone che venivano poi ingaggiate per commettere i colpi" (VI PP 17.09.2015, pagg. 3 e 4) e che "quello di Chiasso non era probabilmente il primo colpo che veniva coordinato da _____" (VI PP 22.10.2015, pag. 4). Sul ruolo di _____, ha precisato anche che "era il capo e ha detto a ognuno di noi cosa doveva fare, qual era il suo ruolo" (VI PP 22.10.2015, pag. 6). In effetti, dal racconto - seppur reticente e poco lineare - dell'imputato emerge che la sera stessa del loro arrivo a Milano, _____ li raggiungeva in albergo e forniva loro "i dettagli dell'organizzazione del colpo" (VI PP 17.09.2015, pag. 3). Gli altri dettagli, invece (sull'ubicazione del negozio, del parcheggio in cui avrebbero trovato le bici e una persona ad attenderli per la consegna della refurtiva, della baracca in cui lasciare indumenti e attrezzi usati per perpetrare il colpo e sulle vie di fuga), _____, rispettivamente _____ li fornivano a Chiasso (VI PP 17.09.2015). Anche l'entrata in negozio è stata accuratamente coordinata da _____ che "controllando la situazione dalla sua posizione in _____ sul lato opposto della via rispetto l'entrata della gioielleria, ha dettato i tempi d'entrata ed in sequenza sono entrati dentro la gioielleria, "il piccolo", "il grasso", _____ ed io" (VI PP 22.10.2015, pag. 6). Non si spiega, quindi, come mai - a fronte di un'organizzazione puntuale e minuziosa della rapina come quella descritta dallo stesso imputato, con tanto di persona appositamente predisposta ad accogliere e istruire le altre persone reclutate - queste ultime non avrebbero ricevuto tutte le informazioni necessarie e utili alla "buona riuscita" del colpo. Non c'è dubbio, infatti, che la questione a sapere come sarebbe stata neutralizzata la vittima della rapina era una questione essenziale per "la buona riuscita" del colpo. Contrariamente a quanto preteso da AP 1, il lavoro suo e di _____ - che consisteva nel rompere le vetrine e asportare gli orologi - implicava, gioco forza, che la persona presente in negozio venisse in qualche modo "resa innocua" per assicurare a loro il tempo necessario per fare quanto preventivato. b. Del resto, è indicativo che l'imputato ha - sostanzialmente - illustrato il ruolo di tutti (il suo, quello di _____, ma anche quello del "piccolo" e di _____) e che la sua spiegazione coincide con quanto, poi, effettivamente fatto da ciascuno (come emerge dal filmato della videosorveglianza) e solo per il ruolo del "grasso" - ovvero di colui che doveva neutralizzare la vittima - ha reso dichiarazioni a dir poco approssimative e per nulla convincenti: " il primo avrebbe dovuto chiedere al venditore di fargli vedere degli orologi. Il secondo avrebbe invece dovuto rubare degli orologi, mentre io e _____ saremmo dovuti entrare successivamente ai primi due e avremmo dovuto rubare dalla vetrina gli orologi che il venditore stava per mostrare/voleva mostrare al primo.

_____ ci aveva detto che se la vetrina non fosse stata aperta, _____ avrebbe dovuto aprirla e che quest'operazione non sarebbe stata difficile. _____ avrebbe dovuto aprire la vetrina con un attrezzo di colore rosso e lungo e meglio con un piede di porco di colore rosso. _____ ha detto che io avrei dovuto aiutare _____ a mettere via gli orologi in un sacchetto che _____ avrebbe portato con sé o che li avrei dovuti mettere in un sacchetto che avrei avuto con me. Romas ci disse che avremmo dovuto consegnare questi sacchetti contenenti gli orologi ad una persona che si trovava dietro al negozio (ndr. _____). (...) In merito alla ripartizione dei compiti preciso che il primo che sarebbe dovuto entrare, avrebbe dovuto anche sottrarre il video del sistema di videosorveglianza” (VI PP 17.09.2015, pag. 4). A fronte della chiara spiegazione del ruolo suo e di _____, ma anche del “ piccolo ” e di “ _____ ” - quella sul ruolo del “ grasso ” appare molto sbrigativa, ma anche priva di logica: non si capisce per quale motivo avrebbe dovuto “rubare degli orologi” quando, invece, questo compito (come emerge bene dal seguito del racconto dell'imputato) spettava a lui e a _____. E il motivo della reticenza di AP 1 nel descrivere - con altrettanta chiarezza - il ruolo del “grasso ” è manifestamente da ricondurre al suo tentativo di minimizzare le sue responsabilità, affermando che non sapeva che sarebbe stata usata violenza. Per tacere del fatto che lo stesso imputato, nel medesimo verbale, si contraddiceva proprio sul ruolo del “ grasso ” affermando: “ sapevo che gli altri 2 avrebbero dovuto farsi mostrare degli orologi e nel mentre la signora era distratta da questi due io e _____ dovevamo, con la vetrina aperta, prendere tutti gli orologi che potevamo e scappare. Solo se questa vetrina non era aperta, avremmo dovuto romperla e poi scappare” (VI PP 17.09.2015, pag. 6). La tesi secondo cui il piano prevedeva che due persone avrebbero chiesto di vedere degli orologi ma nessuno si sarebbe preoccupato di neutralizzare la commessa è priva di logica e, come detto, è pure in contraddizione con quanto affermato dallo stesso imputato secondo cui “ il grasso ” avrebbe - come loro - dovuto rubare gli orologi. c. L'imputato ha ammesso di aver saputo che all'interno del negozio ci sarebbe stata una donna. La circostanza emerge dalle sue dichiarazioni riportate al precedente considerando. Già si è detto che non è credibile che la questione a sapere come sarebbe stata neutralizzata la donna non sia stata spiegata a chi poi - l'imputato - doveva occuparsi di asportare la refurtiva (per cui i suoi tempi d'azione dipendevano proprio da questo). In ogni caso (come rettamente rilevato dai primi giudici), l'imputato - al più tardi - quando è entrato nella gioielleria per commettere la rapina con i correi, sapeva che all'interno c'era una persona sola (cfr. peraltro VI PP 17.09.2015, pag. 4), una donna anziana, confrontata con quattro uomini che - evidentemente - avrebbe dovuto essere neutralizzata in qualche modo, come poi è avvenuto, anche solo ricorrendo alla forza fisica (sent. impugnata, consid. 6.2 pag. 39). Egli ha del resto ammesso di aver pensato che la donna si sarebbe spaventata e di aver visto che si trattava di una persona anziana (VI PP 23.12.2015, pag. 2). La sua tesi secondo cui quando era in negozio avrebbe sentito una donna gridare “e ho pensato che ci voleva spaventare o che era trattenuta dagli altri” (VI PP 17.09.2015, pag. 4) non è per nulla credibile. Anche perché la vittima è stata immediatamente buttata a terra per cui il solo fatto di non vederla ma di sentirla gridare non può evidentemente avergli fatto credere che volesse semplicemente spaventarli. 17. l'accertamento della Corte Alla luce di quanto precede, la tesi della Difesa secondo cui l'imputato è stato “costretto fisicamente e psicologicamente” a commettere la rapina non può essere condivisa. Neppure può essere condivisa la tesi secondo cui egli non ha approvato l'intero disegno e, in particolare, non ha saputo cosa avrebbero dovuto fare gli altri correi. Benché sia più che plausibile che l'imputato non fosse ai vertici

dell'organizzazione criminale, la sua partecipazione al piano criminale è stata consapevole ed è avvenuta senza che la sua libertà fosse in qualche modo limitata. L'imputato deve, quindi, essere dichiarato autore colpevole di rapina, come rettamente ritenuto dalla Corte di prima sede. Il dispositivo della sentenza - rispetto a quanto indicato dai primi giudici - deve tuttavia essere modificato, nel senso che va precisato che la pistola con cui l'imputato e i suoi correi hanno minacciato la titolare della gioielleria era finta. commisurazione della pena

E. 18

Giusta l'art. 140 cifra 1 cpv. 1 CP commette rapina ed è punito con la pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere chiunque commette un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza. a. Per l'art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la repressibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione. b. Come già l'art. 63 vCP, dunque, anche l'art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4). In applicazione dell'art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all'atto stesso. In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la repressibilità dell'offesa, elementi che la giurisprudenza sviluppata nell'ambito del precedente diritto designava con le espressioni "risultato dell'attività illecita" e "modo di esecuzione" (DTF 129 IV 6 consid. 6.1). Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo, i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l'intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione alla libertà dell'autore, occorre tener conto delle "circostanze esterne", e meglio della situazione concreta dell'autore in relazione all'atto, per esempio situazioni d'emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell'art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). Così come indicato dall'art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, considerare i fattori legati all'autore, ovvero la sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), la reputazione, la situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), il comportamento tenuto dopo l'atto e nel corso del procedimento penale così come l'effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5). Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena

delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; 6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205). c. Commisurando la pena, i primi giudici hanno considerato quanto segue: “ (...) la colpa dell'imputato è oggettivamente e soggettivamente grave. AP 1 ha percorso migliaia di chilometri per venire in Svizzera, in terra straniera, a commettere, con i correi, un reato grave come la rapina e ha agito per fine di lucro, per guadagnare in breve tempo soldi facili. L'imputato, unitamente ai correi, ha preso di mira oggetti di lusso quali gli orologi Vacheron Constantin e quindi un bottino importante; unitamente ai correi ha agito in modo professionale, in base ad un piano ben studiato, come dimostra l'esecuzione preventiva di sopralluoghi volti ad individuare le vie di fuga, l'uso di biciclette predisposte per assicurarsi una fuga veloce, l'uso dei guanti, di strumenti per infrangere le vetrine, la previsione di accorgimenti per non essere identificati come quello di asportare l'impianto della videosorveglianza all'interno della gioielleria - in concreto non riuscito -, così come l'uso di vestiti indossati appositamente per commettere la rapina con il cambio d'abito dopo la perpetrazione del colpo, la precisa ripartizione dei ruoli nel momento dell'esecuzione dello stesso con la conseguente velocità e sicurezza nell'azione, vero è che la rapina è stata messa a segno in poco più di un minuto, come risulta dal video che l'ha ripresa. Tutto era accuratamente predisposto per correre i minori rischi possibili nell'assicurarsi il bottino costituito da 7 costosi orologi di marca, per un valore complessivo di oltre fr. 97'000.-, che non sono stati recuperati. La Corte ha rilevato che AP 1 ha agito in modo sicuro e veloce nell'esecuzione del suo compito e, unitamente ai correi, non si è fatto alcuno scrupolo a che venisse affrontata una donna sola presente nella gioielleria, incurante dell'enorme spavento che con il loro agire le veniva incusso. La Corte ha considerato inoltre che AP 1 non è nuovo alla commissione di reati, avendone commessi fin da minorenni e ben oltre la maggiore età, collezionando diverse condanne, anche importanti e per reati sicuramente gravi e tenuto poi conto che a ciò si aggiunge il fatto che l'accusato ha delinquito anche mentre era in carcere in Lituania ed ancora di nuovo a distanza di un solo mese dalla sua uscita dal carcere, dopo aver scontato una pena complessiva di oltre sette anni, a dimostrazione che il - lungo - periodo di carcerazione subita non è certamente servito a farlo desistere dal continuare a percorrere la strada del crimine. Riguardo al comportamento durante l'inchiesta va detto che AP 1 sin dall'inizio ha negato in modo deciso ogni suo coinvolgimento e ha iniziato ad assumersi le proprie responsabilità solo quando è stato confrontato con il riscontro oggettivo del suo DNA ritrovato, tra l'altro, sulle scarpe nascoste nel vano sotto il pavimento della baracca; in ogni caso, anche quando ha poi iniziato a raccontare i fatti, ha detto bugie ed è stato poco trasparente, mentendo sui vari precedenti penali a suo carico nonché su dove e quando aveva conosciuto _____,

ammettendolo - come visto - solo quando - acquisite agli atti le sentenze penali a suo carico - è stato chiaro che aveva trascorso 7 anni in carcere, per cui non poteva aver conosciuto _____ due anni prima, come aveva affermato falsamente e ciò nel tentativo di minimizzare la portata delle sue responsabilità. Pertanto, se è vero che l'imputato per finire ha sostanzialmente ammesso le sue responsabilità, è altrettanto vero che lo ha fatto solo a fronte di riscontri oggettivi e ha continuato comunque ed ancora ad essere molto reticente sulla partecipazione dei suoi correi, dimostrando con ciò di non essersi distanziato da quanto commesso e quindi dalle persone che tirano le fila nell'organizzazione e nella perpetrazione di simili reati, ciò che ha dimostrato in modo lampante quando ha dichiarato di non riconoscere i suoi correi nelle fotografie della rapina di Lucerna, che - in base ai risultati del DNA - è certo hanno commesso anche la rapina di Chiasso. La Corte ha rilevato inoltre che neppure qui in carcere AP 1 ha tenuto un comportamento corretto, avendo subito diverse sanzioni disciplinari. A favore dell'imputato la Corte ha tenuto conto del suo ruolo di semplice esecutore, del fatto che si è scusato e che ha riconosciuto il risarcimento richiesto dagli accusatori privati. Tutto ciò considerato e tenuto ancora conto del carcere preventivo sofferto (compreso quello in vista dell'extradizione) lontano da casa e dai suoi familiari, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa di AP 1 la pena detentiva di 3 anni, che è interamente da espiare in quanto l'imputato si trova nelle condizioni di cui all'art. 42 cpv. 2 e cioè della presenza di circostanze particolarmente favorevoli per potersi far luogo alla sospensione condizionale della pena, che la Corte in concreto non ritiene date, perché se è vero che dopo la rapina di Chiasso per un certo periodo AP 1 ha lavorato in Inghilterra, è altrettanto vero che si è licenziato perché il lavoro non gli piaceva - come lui stesso ha dichiarato - ma soprattutto che ha dimostrato di non essersi distanziato da quanto commesso, ammettendo - come già detto - le sue responsabilità solo a fronte di riscontri oggettivi, continuando a coprire i correi e tentando di minimizzare la portata delle sue responsabilità, per cui il suo comportamento processuale non fornisce solide garanzie di emendamento, rispettivamente di non reiterazione del reato" (sent. impugnata, consid. 7.2., pagg. 40-43). d. Le considerazioni dei primi giudici sono condivise da questa Corte. Tenuto conto della pena edittale (art. 140 cifra 1 CP), avuto riguardo anche alla prassi delle nostre Corti (cfr., ad esempio, sentenza CARP 17.2012.42 del 22.8.2012; sentenza della Corte delle assise correzionali di Mendrisio 72.2010.73 del 15.7.2010), e considerate tutte le circostanze del caso concreto questa Corte ritiene che la pena inflitta dai primi giudici sia del tutto adeguata alla colpa di AP 1. A quanto rilevato dai primi giudici, ci si limita ad aggiungere che, in un contesto di correttezza, la questione a sapere chi abbia materialmente usato violenza contro la vittima è del tutto irrilevante per la commisurazione della pena: AP 1 ne risponde come se fosse stato lui a farlo nella misura in cui l'eventualità di neutralizzare la vittima con la violenza era stata preventivata ed accettata dai correi. Quanto agli elementi legati alla persona, va detto che, come correttamente ritenuto in prima sede, AP 1 non beneficia di particolari circostanze attenuanti. In particolare, si osserva che - come accertato - invano la difesa ha cercato di sostenere l'esistenza di minacce che avrebbero costretto l'imputato a commettere la rapina: in realtà, la sua libertà di decidersi fra legalità ed illegalità era intatta. Richiamata, poi, la lunga lista di precedenti, anche specifici, che AP 1 "vanta", è soltanto in forza del principio giurisprudenziale secondo cui essi aggravano la colpa ma non possono pesare sulla commisurazione della pena in modo eccessivo poiché ciò equivarrebbe a punire due volte (DTF 120 IV 136 consid. 3b p. 145; STF 5.7.2012 in 6B_49/2012), che questa Corte ritiene equamente commisurata alla colpa di AP 1 la pena detentiva di 3 anni. Proprio i precedenti penali dell'imputato escludono che egli possa

beneficiare della sospensione condizionale parziale della pena, ritenuto che delle circostanze particolarmente favorevoli esatte dall'art. 43 CP in combinazione con l'art. 42 cpv. 2 CP non c'è nemmeno l'ombra (DTF 134 IV 1 consid. 4.2, 4.2.3 e 5.3.1; STF 6B_244/2010 del 4 giugno 2010 consid. 1). tassazione della nota d'onorario

E. 19

Il difensore d'ufficio di AP 1, avv. DI 1, ha prodotto al dibattimento la sua nota d'onorario 12 gennaio 2017 (che ha, poi, ritrasmesso il medesimo giorno a questa Corte con alcune modifiche) relativa al procedimento d'appello che espone complessivi fr. 5'022.-, di cui fr. 4'230.- di onorario (corrispondenti a 23 ore ½ di lavoro) e fr. 420.- di spese, oltre all'IVA (cfr. doc. I in inc. 17.2017.7). a. Giusta l'art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d'ufficio è retribuito secondo la tariffa d'avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento. b. Giusta l'art. 4 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (in seguito: Regolamento Tpu) l'onorario dell'avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di fr. 180.- l'ora (cfr. DTF 132 I 201 consid. 8.7; STF 1P.161/2006 del 25.09.2006 consid. 3.2; STF 2P.17/2004 del 06.06.2006, consid. 8.5 e seg.). c. La retribuzione del patrocinatore va fissata in considerazione del tempo impiegato, dell'importanza della pratica, dell'impegno difensivo e della qualità del lavoro prestato, delle difficoltà giuridiche e fattuali, del numero degli interrogatori e delle udienze ai quali il patrocinatore d'ufficio ha partecipato, del risultato ottenuto e della responsabilità assunta (cfr. art.

E. 21

In considerazione della disastrosa situazione economica dell'appellante, in applicazione dell'art 425 CPP, gli oneri processuali dell'appello consistenti in complessivi fr. 2'200.-, sono condonati e, pertanto, posti interamente a carico dello Stato. Per questi motivi, visti gli art. 10, 76 e segg., 80 e segg., 84, 115, 118, 135, 139, 267, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. e 429 CPP; 12, 25, 40, 43, 44, 47, 48, 48a, 50, 51, 69, 140 cifra 1 CP; 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II; nonché, sulle spese di giustizia, l'art. 428 CPP e la LTG, dichiara e pronuncia: 1. L'appello presentato da AP 1 è respinto. Di conseguenza, ricordato che, in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 2, 4, 4.1, 4.2, 5, 6, 7, 7.1 e 7.2 della sentenza 15 giugno 2016 della Corte delle assise criminali sono passati in giudicato, 1.1. AP 1 è autore colpevole di rapina, per avere, a Chiasso, il 15 dicembre 2014, in correatà con _____ e altre quattro persone non identificate (denominate "il grasso", "il piccolo", " _____" e " _____"), commesso un furto in danno dell'PC 1 minacciando la titolare PC 2 con una pistola finta e usando violenza contro di lei, segnatamente obbligandola a sdraiarsi e bloccandola a terra, mettendole una mano sulla bocca per impedirle di urlare e spruzzandole dello spray al pepe in viso, sottraendo sette orologi di marca Vacheron Constantin per un valore complessivo denunciato di fr. 97'075.95 1.2. AP 1 è condannato alla pena detentiva di 3 (tre) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto; 2. Gli oneri processuali d'appello, consistenti in: - tassa di giustizia fr. 2'000.- - altri disborsi fr. 200.- fr. 2'200.- in virtù del condono, vengono integralmente posti a carico dello Stato. 3. La nota professionale 12 gennaio 2017 dell'avv. DI 1 è approvata per: - onorario fr. 3'180.- - spese fr. 222.- - IVA fr. 273.- Totale fr. 3'675.- e posta a carico dello Stato.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.